



Atto n. **33** Seduta del **14/11/2018**

Classificazione **4.5 Fascicolo N.25/2016**

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RELATIVO ALLA SOCIETÀ NEW PALARICCIONE S.R.L..

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **19:00** nella sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRES.	TITOLO	NOMINATIVO	PRES.
Sindaco	TOSI RENATA	Pres.	Consigliere	RAGNI MARCO	Pres.
Consigliere	ROSATI DAVIDE	Pres.	Consigliere	RICCI PIER GIORGIO	Pres.
Consigliere	FRISOTTI ENNIO CLAUDIO	Pres.	Consigliere	TESTA GRETA	Pres.
Consigliere	TONTI PAOLO	Pres.	Consigliere	VESCOVI SABRINA	Pres.
Consigliere	ANGELINI MASSIMO	Pres.	Consigliere	IMOLA SIMONE	Ass. G.
Consigliere	PELLEGRINO ALFONSO	Pres.	Consigliere	GOBBI SIMONE	Ass.
Consigliere	MAJOLINO SARA	Pres.	Consigliere	ANDRUCCIOLI CHRISTIAN	Pres.
Consigliere	MUSSONI MONICA	Pres.	Consigliere	GAMBETTI MARINA	Pres.
Presidente	GALASSI GABRIELE	Pres.	Consigliere	CONTI CARLO	Pres.
Consigliere	PULLE' FABRIZIO	Pres.	Consigliere	UBALDI FABIO	Ass.
Consigliere	BOSCHETTI MARZIA	Pres.	Consigliere	DELBIANCO ANDREA	Pres.
Consigliere	VANDI NAIDE	Pres.	Consigliere	CARBONARI STEFANIA	Pres.
Consigliere	BEDINA ANDREA	Pres.			

Presenti: 22

Assenti: 3

L'assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.

Sono presenti gli Assessori: ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI.

La dott.ssa Farinelli Cinzia, Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico, e la dott.ssa Giannetti Maria Grazia, Responsabile del Servizio Patrimonio – Economato – Contratti e CUC, sono presenti in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 19:48

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 76, predisposta in data 23/10/2018 dal Settore "Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico" - Servizio "Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato" (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile del Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 23/10/2018: Parere Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 23/10/2018: Parere Favorevole NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA – Non comporta impegno di spesa;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 06/11/2018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l'illustrazione iniziale dell'Assessore Santi, seguono gli interventi dei Consiglieri Angelini, Delbianco, Conti, Vescovi, Pullé, Andruccioli;
Sentiti gli ulteriori interventi del Sindaco per conclusioni finali, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri Conti e Carbonari per dichiarazioni di voto;
Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Durante la discussione si allontanano dall'aula i Consiglieri Gambetti e Tonti, per cui i presenti sono n. 20 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 20	
Astenuti	n. 5	PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Vescovi PATTO CIVICO OLTRE: Conti MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, Carbonari
Votanti	n. 15	
Favorevoli	n. 15	
Contrari	n. //	

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che il documento contenente "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)", firmato digitalmente, è allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull'immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 20	
Astenuti	n. 5	PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Vescovi PATTO CIVICO OLTRE: Conti MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, Carbonari
Votanti	n. 15	
Favorevoli	n. 15	
Contrari	n. //	

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)",
- Verbale della riunione della 2^a Commissione in data 06/11/2018;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

Proposta di Consiglio Comunale numero 76 del 23/10/2018.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RELATIVO ALLA SOCIETÀ NEW PALARICCIONE S.R.L..

Premesso che:

- in data 23.09.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo unico D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, in breve T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato con D.Lgs. n. 100 del 19.08.2017, il quale nel riassetto e riprodurre norme preesistenti, ha rivisto la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società;

- l'oggetto "composito" del testo unico, espressione contenuta nelle linee guida della Corte dei Conti, è riassunto nei primi articoli (artt. 1 e 2), dove viene precisato che oggetto del decreto è la costituzione, l'acquisto il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta e che le disposizioni del decreto "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica";

- in quest'ottica il testo unico ha previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute, direttamente e indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, disponendo che l'eventuale alienazione avvenisse entro un anno dall'avvenuta ricognizione (art. 24), statuendo all'art. 20 l'obbligo di razionalizzazione periodica, il quale rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi non si ravvisa la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) siano oggetto di razionalizzazione ai sensi dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni Pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Preso atto che:

- il legislatore nel formulare l'art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 175/2016, successivamente novellato dal D.Lgs n. 100/2017, ha imposto un vincolo di scopo pubblico all'assunzione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in società che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi, prevedendo che queste siano “strettamente necessarie” per il perseguimento dei fini istituzionali, e al secondo comma di detto articolo ha imposto un vincolo di attività consistente nella circoscrizione delle specifiche attività perseguibili attraverso lo strumento societario;

- la mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali non può mettere in discussione il ruolo centrale dell'ente locale nell'individuare e interpretare i bisogni della collettività locale, ruolo riconosciuto anche dalla costituzione, per cui all'amministrazione locale è concessa *“una certa elasticità, potendo adottare, come propria finalità istituzionale atipica”, un programma che prevede iniziative da realizzare mediante il ricorso a forme societarie.....Perché l'amministrazione, autodeterminando come propria finalità istituzionale un programma o un obiettivo che esige il ricorso a una struttura societaria, per ciò stesso rende “strettamente necessaria” al perseguimento di quel programma o di quell'obiettivo l'attività della società in cui intende assumere la partecipazione”* (cfr Davide Di Russo “Manuale delle Società Pubbliche” – Mazzoni A. “Limiti legali alla partecipazioni societarie di enti pubblici”);

- in ossequio ai principi di cui sopra, tenuto conto degli 3 e 13 del D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, dell'art. 112, D.Lgs. 267/2000 che recita: *“Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali”*, il Comune di Riccione ha individuato all' art. 2 del proprio Statuto, tra i fini istituzionali che intende perseguire, anche e soprattutto la salvaguardia e lo sviluppo della *“vocazione turistica della Città, compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti e del soggiorno dei turisti in un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni del circondario e dell'entroterra”*, con ciò assumendo la produzione di beni e servizi finalizzati allo sviluppo turistico della città come “strettamente necessari”, al perseguimento dei fini istituzionali;

Preso atto altresì che per effetto della novella operata dal D.Lgs n. 100 del 19.08.2017, richiesta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, è stato modificato, tra gli altri, il comma 7 dell'art. del D.Lgs n. 175/2016, il quale ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo pertanto una nuova fattispecie di oggetto di società che può essere detenuto in deroga sia al vincolo di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4, sia in deroga al vincolo di attività di cui al secondo comma del medesimo art. 4, riconoscendole in tal modo meritevoli di salvaguardia;

Dato atto che il Comune di Riccione è socio di maggioranza, detenendo una quota pari al 78, 84%, della Società "NEW PALARICCIONE S.R.L.", con sede in Riccione, al Viale Virgilio n. 17, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini e codice fiscale 04046040400, REA della CC.IAA di Rimini n. 322739, il cui oggetto sociale prevalente la ricerca, l'organizzazione, in proprio e per conto terzi, di attività fieristiche, congressuali, espositive mediante promozione diretta per valorizzare l'economia turistica di Riccione, la quale si è costituita per effetto dell'atto di scissione parziale a rogito del Notaio Ortolani di Riccione in data 6.12.2012, Rep. N. 102418/19087, ai sensi dell'art. 2506 del Cod. civile, con trasferimento da parte della scissa, Società PALARICCIONE SPA, alla beneficiaria di parte del suo patrimonio e del ramo d'azienda afferente la gestione dell'attività congressuale;

Atteso che l'oggetto sociale prevalente della società "NEW PALARICCIONE SRL", è costituito dalla gestione di spazi congressuali, fieristici e turistici e l'organizzazione, di eventi all'interno di detti spazi, nonché organizzazione di attività promo-turistiche a favore del Comune di Riccione, il quale rientra nella disposizione derogatoria prevista dal comma 7 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 100/2017, integrando altresì il requisito di cui all'art. 4, comma 1 di detto decreto legislativo in quanto il Comune di Riccione, nell'ambito del proprio potere di autodeterminare come propria finalità istituzionale un programma o un obiettivo che esige il ricorso a una struttura societaria, come nel caso di specie, per ciò stesso rende "strettamente necessaria" al perseguimento di quel programma o di quell'obiettivo l'attività della società in cui intende assumere la partecipazione. Pertanto la scelta del Comune di mantenere la partecipazione nella Società, nella quale è socio di maggioranza, si colloca "nella più generale politica di moltiplicazione delle attività congressuali e turistiche della città, finalizzata al conseguente potenziamento delle presenze complessive nelle strutture ricettive", così da inserirsi nel contesto della città di Riccione promuovendone lo sviluppo economico e quindi realizzando anche un fine sociale per la collettività cittadina; a tal fine la maggiore incisività dello strumento societario rispetto ad altre modalità gestionali emerge dalla necessità di coinvolgere in una attività ad evidente vocazione economica altri soggetti, pubblici o privati, apportatori di organizzazioni e di competenze imprenditoriali specifiche, particolarmente qualificate e senza alcun pregiudizio – in presenza di un controllo pubblico sugli organi sociali – per il perseguimento della finalità di salvaguardare e sviluppare la vocazione turistica della Città, compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti e del soggiorno dei turisti in un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni del circondario e dell'entroterra.

Verificato altresì che dall'analisi dell'assetto complessivo della Società "NEW PALARICCIONE SRL", non è necessario procedere alla sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, non ricorrendo alcuno dei criteri di cui all'art. 20 del T.U.S.P., come illustrato nell'allegato "A";

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre aggiornare l'esito della ricognizione allegato sub "B" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2017, limitatamente alla Società "NEW PALARICCIONE SRL", sostituendola con la nuova scheda che al presente atto si allega sub "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di aggiornare, per le motivazioni specificate in premessa e che si approvano anche sotto il profilo motivazionale, il piano operativo di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2017, limitatamente alla Società "NEW PALARICCIONE SRL", con sede in Riccione, al Viale Virgilio n. 17, della quale il Comune di Riccione è socio di maggioranza detenendo una quota pari al 78,84%, avente come oggetto sociale prevalente la ricerca, l'organizzazione, in proprio, per il Comune di Riccione e per conto terzi, di attività fieristiche, congressuali, espositive mediante promozione diretta per valorizzare l'economia turistica di Riccione, come risulta analiticamente dettagliato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

3. di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa alla Società partecipata dal Comune;

- l'esito della modifica della ricognizione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2017, limitatamente alla Società "NEW PALARICCIONE SRL", sia comunicata ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

5. di prendere atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, Dirigente del Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane Sviluppo Tecnologico /Servizio Patrimonio, che dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, al quale competono gli atti conseguenti la presente deliberazione;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane Sviluppo Tecnologico /Servizio Patrimonio;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)